

Prot. n.369 /11

Roma, 11 novembre 2011

A tutti i Dirigenti Sindacali CONFISAL-UNSA
Beni Culturali

A tutte le R.S.U. CONFISAL-UNSA Beni Culturali

A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali

LORO SEDI

COMUNICATO N. 63/11

DOMANI VERRÀ APPROVATA LA LEGGE DI STABILITA'

SARANNO LACRIME E SANGUE?

NEL MAXI EMENDAMENTO LE DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Così com'è noto, entro domani 12 novembre 2011, dovrebbe essere varata la Legge di Stabilità 2012. Il testo del maxi-emendamento, con tutte le riforme promesse alla Ue, presentato da Giulio Tremonti in commissione Bilancio in Senato e al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, contiene numerosi punti che tutti dovrebbero conoscere, poiché si tratta di misure che ci coinvolgono tutti in quanto cittadini italiani.

Si va dalla riforma delle pensioni, con l'innalzamento a 67 anni dal 2026 e riforma degli ordini professionali, con l'eliminazione delle tariffe minime per i professionisti, agli sgravi contributivi per le imprese che stipulino contratti di apprendistato per i giovani; incentivi per la flessibilità sul lavoro (part-time, telelavoro) e l'occupazione femminile; defiscalizzazione per la realizzazione di opere pubbliche; aumenti delle accise su benzina e gasolio nel 2012 e nel 2013; liberalizzazioni dei servizi pubblici.

Ma vediamo i punti salienti del maxi emendamento:

- **Pensioni:** cresce l'età per andare in pensione. Nel 2026 sarà di 67 anni.
- **Patrimonio pubblico:** prosegue il progetto di dismissione del patrimonio pubblico. Non vengono affatto individuati gli immobili da vendere, cui si provvederà, per Decreto Legge, entro il 30 aprile 2012. Verranno dismessi anche i terreni agricoli di proprietà dello stato.

- **Liberalizzazioni:** l'art. 4-sexies contiene «Liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica», vecchia storia, ben nota. In barba al referendum di giugno, come già ricordato. L'articolo successivo, invece, parla di «Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti». Che dovrà essere effettuata entro 12 mesi. Consentite le società di professionisti.
- **Infrastrutture:** incentivi di defiscalizzazione.
- **C'è Un intero articolo dedicato alla Tav Torino-Lione:** si stabilisce anche il reato grave (ai sensi dell'art.682 del codice penale, arresto da tre mesi a un anno) per chi si introduca nel cantiere o ostacoli il passaggio allo stesso. Il cantiere diventa sito militare.
- **Contratto di inserimento per le donne:** le donne senza impiego retribuito da 6 mesi in aree geografiche in cui la differenza di "genere" è molto accentuata nel tasso di disoccupazione, avranno un contratto di inserimento. Le aree in questione saranno individuate per decreto (Ministero del Lavoro e dell'Economia).
- **Part time:** lavoro flessibile ed elastico favorito. Le parti individuali potranno stabilire durata della prestazione e collocazione temporale della stessa.
- **Niente contributi per l'apprendistato:** per l'occupazione giovanile, i datori di lavoro non dovranno pagare, per i primi tre anni, i contributi per i contratti di apprendistato.
- **Aliquota per la gestione separata:** aumenta di un punto percentuale.
- **Carburanti:** aumentano le accise.
- **Terremoto dell'Aquila:** i terremotati dovranno restituire le tasse sospese dal 1° gennaio 2012 per un importo del 40% e in 120 rate. Umbria e Marche ebbero trattamento analogo, ma cominciarono a restituire le tasse sospese dodici anni dopo il sisma, non tre.
- **Fondo nuovi nati:** prorogati fino al 2014 i prestiti a tasso agevolato.
- **Diminuzione dei contenziosi civili** Per i procedimenti in corso da oltre due anni, se nessuna delle due parti contendenti (avvisate dalla cancelleria) dichiarerà la persistenza dell'interesse, si intenderà chiuso il procedimento.
- **Anas:** dal 1° gennaio 2012 trasferisce tutte le sue partecipazioni a Fintecna.
- **Editoria:** ridotti di 19,5 milioni di euro i tagli. Restano comunque tagli per 50 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece il MiBAC è prevista l'esclusione dal doppio taglio del 10% degli organici e dal blocco del turn-over per le assunzioni.

Pertanto le assunzioni previste per Pompei avverranno mediante una graduatoria unica nazionale senza far venire meno la volontà delle graduatorie regionali ciò consentirebbe a coloro che saranno chiamati a Pompei di poter rientrare nelle proprie sedi in presenza di nuove assunzioni;

Il Mibac viene esonerato dalla norma assurda che oggi impedisce l'uso del mezzo proprio.

Inoltre, sono previste per il settore del cinema e dello spettacolo dal vivo norme per le donazioni ai privati e relative facilitazioni a riguardo.

Il maxi emendamento contiene anche una norma interpretativa sui restauratori.

Riteniamo utile in proposito, sottoporvi le disposizioni sui Beni Culturali contenute nel ddl all'esame del Parlamento.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Dott. Giuseppe Urbino)

Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali

(Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, alla lettera g), primo periodo le parole: "legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409" sono sostituite dalle seguenti: "parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio,

di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni"; al secondo periodo le parole: "da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti:

"ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni"; al terzo periodo le parole: "per i beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "per i beni e le attività culturali"; al quarto periodo le parole: "per i beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "per i beni e le attività culturali" e le parole "ufficio delle entrate del Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Agenzia delle entrate".

b) al medesimo articolo 15, comma 1, alla lettera h), sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo le parole: "del Ministro per i beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro per i beni e le attività culturali" e le parole: "nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409" sono sostituite dalle seguenti: "nella parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni"; al secondo periodo: le parole: "previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali" sono soppresse; le parole: "dal Ministero per i beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero per i beni e le attività culturali"; le parole: "che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo" sono soppresse; al terzo periodo le parole da: "il Ministero per i beni culturali e ambientali" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti beneficiari presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle

attività di cui ai periodi precedenti. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni"; al quarto periodo le parole: "per i beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "per i beni e le attività culturali";

all'articolo 15, comma 1, lettera i), sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo la parola: "esclusivamente" è sostituita dalla seguente: "prevalentemente".

2. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), primo periodo, le parole: "decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409" sono sostituite dalle seguenti: "della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni"; al secondo periodo le parole: "da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio dell'Agenzia del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni";

b) alla lettera f) sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo le parole: "articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni"; al secondo periodo le parole: da "previo parere" fino a "all'entrata dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: ". I soggetti beneficiari presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di cui ai periodi precedenti. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni";

c) alla lettera g) sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo la parola: "esclusivamente" è sostituita dalla seguente: "prevalentemente".

3. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti nell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalità di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 1, comma 331, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i

seguenti periodi: "Il credito d'imposta di cui al comma 327, lettera c), n. 1, è cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1260 e

seguenti del codice civile, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ovvero alla società fornitrice dell'impianto di digitalizzazione. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al periodo precedente.”.

5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati.

6. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 9, in fine, è inserito il seguente periodo: “Il procedimento di accreditamento è effettuato anche nei confronti dei corsi di formazione per restauratori di beni culturali iniziati ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma ed al comma 8, ferma restando la necessità di superare il suddetto esame finale di Stato abilitante.”. b) all'articolo 31, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale.”

7. Nell'Elenco 1, recante “Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate”, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato “Ministero per i beni e le attività e le attività culturali”, sono abrogate le seguenti parole: “Legge 30 marzo 1965, n. 340” nonché “Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8”. Le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrando nei fini istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, sono versate all'Erario e di volta in volta immediatamente assegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero per i beni e le attività culturali, con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione. Le predette somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.

8. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-quater, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25” sono sostituite dalle seguenti: “alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;

b) prima dell'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: “Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la

Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attività culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito

risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso.”

9. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, nonché in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 e successive modificazioni, al Ministero per i beni e le attività culturali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

10. Al fine di favorire e incentivare gli interventi di valorizzazione degli immobili culturali da recuperare, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con proprio decreto, su proposta delle Direzioni regionali del Ministero, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, alla ricognizione dei beni culturali immobili dello Stato non utilizzati e bisognosi di restauro, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, commi 303, 304 e 305, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

L'elenco degli immobili è pubblicato sul sito informatico del Ministero e sui siti delle singole Direzioni regionali e di tale pubblicazione è data notizia su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

11. All'articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole “del personale di magistratura,” sono aggiunte le seguenti parole: “del personale del Ministero per i beni e le attività culturali impiegato nello svolgimento delle funzioni di tutela del patrimonio culturale,”.

12. In attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione:

a) al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo delle fondamentali funzioni di promozione, coordinamento, integrazione e diffusione delle conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni nel quadro dell'unità e universalità della cultura, è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il funzionamento dell'Accademia dei Lincei;

b) al fine di promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione della lingua italiana, è autorizzata la spesa di 700.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il funzionamento dell'Accademia della Crusca.

13. Dalle disposizioni recate dai commi da 1 a 11 del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per l'erario dello Stato. All'onere derivante dalle disposizioni contenute nel comma 12, pari a due milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di una quota parte, a valere, per un importo corrispondente, sulle risorse aggiuntive di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Commi 1 e 2. (modifiche di semplificazione procedurale in materia di agevolazioni fiscali per i beni e le attività culturali).

Si tratta di proposte tutte a costo zero, che mirano a migliorare l'applicazione di istituti, ma che non hanno esplicitato appieno le loro potenzialità o perché le procedure applicative sono troppo complicate, o perché i cittadini e le imprese conoscono e usano poco questi benefici.

L'introduzione anche in questo caso dell'autocertificazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà costituisce una soluzione che contempera la volontà di semplificare e snellire gli adempimenti per ottenere gli sgravi fiscali con la necessaria tutela del bene culturale, garantita dal permanere dell'attività autorizzatoria prevista dal D.lgs. 42, e con la responsabilizzazione del dichiarante, garantita dai controlli previsti ex lege e dalle gravi conseguenze in caso di false dichiarazioni.

Per quanto riguarda il restauro e la manutenzione dei beni vincolati, si propone pertanto di alleggerire gli adempimenti burocratici connessi al procedimento di deducibilità fiscale, sostituendo la autorizzazione e la congruità di spesa con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'elenco delle spese effettivamente sostenute dal soggetto obbligato. Per questo istituto si prevede una forte semplificazione della procedura, con autocertificazione della necessità delle spese e della loro congruità, eliminando l'attuale certificazione congiunta del Soprintendente e dell'Agenzia delle entrate.

Naturalmente è fatta salva tutta l'attività autorizzatoria prevista dall'art. 21 e seguenti del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i e le attività di controllo previste dal D.P.R. 445/2000.

Per quanto riguarda le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, si propone di semplificare la procedura con l'eliminazione del parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e l'approvazione ministeriale della previsione di spesa e del conto consuntivo. Anche in questo caso si introduce il ricorso all'autocertificazione, con lo svolgimento di controlli a campione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Per quanto riguarda infine le agevolazioni previste rispettivamente dall'art. 15 T.U.I.R. lettera i) e art.100 T.U.I.R. lettera g), si propone di estendere la platea dei soggetti potenzialmente destinatari qualificando l'attività svolta non più esclusivamente bensì prevalentemente nel settore dello spettacolo.

Le proposte normative non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Comma 3 (tax credit – cinema).

La proposta è volta a far sì che le somme equivalenti al minor utilizzo annuale delle risorse "tax credit" rispetto alla copertura fissata in 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, minor utilizzo quantificabile in circa 25 milioni annui, confluiscono per legge nella quota FUS per le attività cinematografiche. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Comma 4 (cedibilità del tax credit digitale).

La proposta normativa viene incontro alla scarsa, se non inesistente fruizione da parte di molte sale medio-piccole del tax credit digitale. Tali sale, detentrici di circa 1000-1500 schermi sui 3900 costituenti il parco complessivo italiano, per la dimensione della loro economia, per l'assenza o limitatezza di dipendenti, nonché

per la compresenza di altri crediti d'imposta (ex d.m. MEF n. 310/2000) di fatto sono nella condizione di non poter avvantaggiarsi del beneficio e finiscono per ignorarlo.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Comma 5 (abolizione del tax shelter cinema).

La norma introduttiva del tax shelter (bonus fiscale per reimpiego degli utili reinvestiti dall'industria cinematografica) non ha mai avuto pratica attuazione. Nella previsione originaria, il tax shelter avrebbe dovuto comportare un minore introito per lo Stato a regime di 15 milioni di euro; questo importo è poi confluito nella copertura complessiva di 90 milioni. La disposizione mira, dunque, a "liberare" risorse inutilmente "prenotate" a copertura di una misura priva di pratica attuazione.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Comma 6 (norma di interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di formazione dei restauratori; riforma e razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario del Ministero per gli interventi conservativi sui beni culturali).

La norma di cui alla lettera a) mira a mettere ordine e a calmierare la spesa in materia di intervento finanziario del Ministero per il sostegno ai privati onerati degli obblighi conservativi dei beni culturali (articoli 31 ss. del Codice). Essa intende creare la base giuridica per l'introduzione in sede amministrativa di una cabina di regia a livello centrale per il coordinamento e la pianificazione della concessione dei contributi, in conto capitale e in conto interessi, in modo da garantire la perequazione territoriale e le esigenze di compatibilità di bilancio, in relazione all'effettiva disponibilità annuale dei relativi fondi.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La norma di cui alla lettera b) La disposizione chiarisce che l'attività di accreditamento disciplinata dal d.m. 87 del 2009 e svolta dalla Commissione interministeriale nominata ai sensi dell'articolo 5 di detto regolamento, può riguardare, oltre che corsi iniziati dopo l'entrata in vigore del regolamento (luglio 2009), anche corsi iniziati precedentemente, purché non ancora conclusi a tale data.

Infatti, vi sono alcune istituzioni formative (Centro regionale di Passariano del Friuli, Università di Torino a Venaria Reale, Università di Urbino, Napoli e Palermo) le quali hanno avviato corsi di formazione specifici, all'indomani dell'approvazione dell'articolo 29 del Codice, tenendo conto degli obiettivi formativi, dei requisiti e dei livelli di qualità già concordati a livello tecnico e che sarebbero poi stati formalizzati con i d.m. 86 e 87 del 2009, e che hanno quindi avuto la possibilità di integrare eventuali carenze prima della conclusione dei corsi. Per contro, è stato possibile insediare la predetta Commissione soltanto all'inizio

del 2011, allorché detti corsi erano in via di conclusione.

La disposizione di interpretazione si rende quindi necessaria per non penalizzare tali esperienze formative, consentendo alla Commissione di valutarle ai fini dell'accredimento. Viene comunque esplicitato che anche gli allievi già diplomati o laureati,

dovranno sottoporsi all'esame di Stato per acquisire la qualifica professionale abilitante.

Comma 7 (norma per facilitare le donazioni per i beni culturali).

La norma mira a eliminare il divieto di rassegna al Ministero di settore delle elargizioni liberali offerte dai privati per il restauro di beni culturali, con la conseguente creazione a livello centrale, presso il Ministero, di un apposito fondo

per la cultura. Lo scopo è quello di consentire al Ministero, senza problemi, di ricevere le donazioni dei privati per finanziare restauri.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, atteso che, in mancanza, le donazioni non sono possibili, poiché lo Stato non è in grado di adempiere al modo che le condiziona (la effettiva destinazione al restauro).

Comma 8 (norma di interpretazione autentica diretta a chiarire che le assunzioni straordinarie disposte dal d.l. n. 34 del 2011 sono fatte salve).

La presente proposta normativa è volta a:

a) chiarire con una interpretazione autentica che le assunzioni straordinarie, in totale n. 168 unità di cui 20 funzionari per la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, sono fatte salve e pertanto avvengono in deroga anche ai tagli degli organici previsti dal decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) introdurre una necessaria disposizione normativa che autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità per le assunzioni di personale da destinare sul territorio nazionale alle funzioni di tutela del patrimonio culturale, a formare una graduatoria unica nazionale per le assunzioni di personale specificamente previste presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, considerato che per la regione Campania non vi sono graduatorie in corso di validità.

Tali assunzioni potranno contribuire ad assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e potranno concorrere altresì a far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese.

La proposta non comporta oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Comma 9 (norma per assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e per far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese)

Il Ministero per i beni e le attività culturali, pur in presenza di una esplicita autorizzazione a procedere ad assunzioni straordinarie, si troverebbe in concreto ad essere soggetto alle riduzioni di organico previste dalla normativa vigente che determinerebbero eccedenze di personale.

Le eccedenze di personale sopra delineate determinerebbero una situazione del tutto incoerente con la volontà del legislatore espressa nella citata disposizione legislativa che riconosce la necessità e l'urgenza di potenziare il personale in servizio, autorizzando espressamente questa Amministrazione a procedere alle assunzioni finalizzate ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela

del patrimonio culturale, in particolare nell'area archeologica di Napoli e Pompei.

Si rappresenta che il Ministero per i beni e le attività culturali già ora, con il personale attualmente in servizio, assicura quotidianamente con enormi difficoltà lo svolgimento ordinario delle funzioni istituzionali di tutela, valorizzazione e fruizione dell'ingente e prestigioso patrimonio culturale nazionale.

A tale riguardo si segnala che l'apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi della cultura (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali), che viene assicurata attualmente sino alle ore 19,00/20,00 tutti i giorni comprese le domeniche e le festività, è resa possibile solo attraverso un sistema di turnazioni che richiede necessariamente, per essere efficace e

continuativo, l'impiego di un numero congruo di personale. Peraltro tale numero è già ora al di sotto delle necessità, tanto da rendere necessario il superamento delle turnazioni festive che nell'anno sarebbero contrattualmente limitate al 50% delle feste. Si fa presente inoltre che la struttura occupazionale del Ministero è stata strettamente condizionata dalla immissione in servizio di numerose unità al momento dell'istituzione (1975) e quindi, per un fattore del tutto contingente ed estraneo a qualsiasi volontà o capacità organizzativa, per meri fattori anagrafici l'esodo sta diventando sempre più massiccio e porterà nell'immediato ad uno svuotamento di intere aree professionali.

In tale contesto del tutto peculiare, pertanto, gli obblighi di riduzione del personale sopra indicati sono destinati a provocare gravissime conseguenze sulla funzionalità degli uffici, sulle attività di tutela del patrimonio culturale e sugli orari di apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi della cultura.

Tali riduzioni infatti porteranno come conseguenza il drastico ridimensionamento dell'orario di apertura e, in alcuni casi, la chiusura al pubblico degli istituti e dei luoghi della cultura, con conseguenti effetti negativi in termini di immagine per il Paese, con riflessi negativi per il turismo e per le attività allo stesso collegate e con mancati introiti per le entrate dello Stato.

Tutto questo accade in una fase che vede l'espansione del numero dei visitatori dei siti culturali statali, sia italiani che stranieri, con le evidenti ricadute positive sulle economie dei territori e delle città d'arte che vengono misurati e documentati anche da studi di settore.

A fronte di una domanda in espansione si andrebbe dunque a ridurre l'offerta di servizi culturali di qualità, quali quelli erogati dal Ministero, che richiamano in Italia milioni di turisti i cui bisogni di accoglienza richiedono una maggiore disponibilità alle aperture dei musei, così come accade anche nelle più grandi istituzioni europee.

Si andrebbe inoltre a vanificare gli investimenti fatti per adeguare il sistema museale italiano ai più innovativi e sofisticati standard internazionali, con la contraddizione di aver realizzato straordinari interventi di adeguamento ed ampliamento dei più grandi musei del paese e di non poterli aprire al pubblico per mancanza di personale.

Per quanto riguarda la tutela del patrimonio culturale, è indispensabile poter contare su un turn over per il personale tecnico di alta professionalità, come quello che opera nelle strutture centrali e periferiche del Ministero, per poter svolgere con efficienza ed efficacia, nella certezza dei tempi, i compiti connessi alla missione istituzionale e indicati nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La norma proposta è volta, pertanto, ad assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità, nonché a far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, come sopra ampiamente argomentato.

Comma 10 (norma per migliorare l'impiego e la valorizzazione dei beni culturali, anche mediante la partecipazione dei privati).

La proposta normativa mira a razionalizzare e rilanciare alcuni strumenti normativi già presenti nell'ordinamento giuridico diretti a consentire la concessione a privati – al fine del recupero e dell'utilizzo aperto alla fruizione pubblica anche indiretta – di beni culturali non utilizzati e richiedenti interventi onerosi di restauro e manutenzione. Si tratta di norme speciali modellate sull'esempio della finanza di progetto che dovrebbero essere rese operative mediante la creazione di un apposito help desk a livello centrale, anche con la collaborazione del Demanio, con il compito di fare rapidamente un censimento di tali beni, suscettibili di essere recuperati con un proficuo

partenariato pubblico-privato, per poi procedere alla pubblicazione del relativo elenco, anche on line, al fine di stimolare le proposte e le offerte sia di soggetti imprenditoriali privati, sia di partnership pubblico-privato, secondo il paradigma procedurale del project financing.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Comma 11 (norma interpretativa sulla natura di attività ispettiva delle funzioni di ispezione previste dall'art. 19 del codice dei beni culturali e del paesaggio).

La disposizione del comma 11 si rende necessaria al fine di assicurare, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, l'effettivo esercizio delle funzioni di tutela del patrimonio culturale italiano.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica posto che la copertura delle spese di missione è assicurata nell'ambito delle risorse ordinarie del Ministero per i beni e le attività culturali. Comma 12 (norma di finanziamento aggiuntivo dell'Accademia dei Lincei e dell'Accademia della Crusca).

L'Accademia della Crusca e l'Accademia dei Lincei costituiscono le due più importanti e prestigiose Istituzioni culturali del Paese.

Svolgono un ruolo essenziale di elaborazione culturale e di alta ricerca, nonché di rappresentanza al più alto livello culturale nei consessi internazionali.

Assicurarne la continuità e la piena funzionalità è essenziale per lo sviluppo del sistema Paese. A tal fine si rende necessario, al fine di uscire da una condizione di precarietà e di endemica insufficienza di fondi, che mina in radice la capacità di produzione culturale di queste Istituzioni e ne compromette la stessa sopravvivenza, assicurare ad esse una fonte di finanziamento

pubblico certa, adeguata e costante. A tanto provvede la norma in questione, la cui copertura economica – indicata nel comma 13 (due milioni di euro all'anno, di cui 1,3 milioni di euro in favore dell'Accademia dei Lincei e 700.000 euro in favore dell'Accademia della Crusca) - viene assicurata mediante utilizzo di una quota parte, a valere sul maggiore stanziamento di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 34 del 2011, per un importo corrispondente. Comma 13 Il comma 13 reca la clausola di invarianza finanziaria quanto ai commi da 1 a 11 e la copertura finanziaria per quanto concerne le disposizioni del comma 12 medesimo.